

Atti del Procuratore Federale

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

IL PROCURATORE FEDERALE della FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

nel procedimento n. 1/2002

..... omissis

propone

con il presente atto

RICHIESTA DI REVISIONE

avverso

la sentenza emessa dalla Commissione di Giustizia e Disciplina, in Torino, in data 9-10 luglio 1999, immediatamente esecutiva e definitiva, nel procedimento disciplinare promosso dal Procuratore Federale n. 171999

alla

COMMISSIONE D'APPELLO

con l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che seguono:

A. IN RITO

..... omissis

B. NEL MERITO

..... omissis

Già ad un primo esame, appare evidente come la sentenza in discussione abbia travisato la chiara connotazione di *critica politica* sulle missive oggetto di imputazione, la quale, come noto, provoca l'irrilevanza disciplinare delle censure anche più "vivaci", quando le stesse posseggano la connotazione della rilevanza e della continenza; cioè, quando la censura non debordi nell'uso di espressioni inutilmente offensive in se stesse, come non è nel caso concreto. La critica politica, come legittimo esercizio del diritto di manifestare le proprie opinioni, deve inoltre riferirsi a fatti veri o verosimili; nel senso che gli avvenimenti e le condotte oggetto di critica censoria devono essere effettivamente avvenuti o presentare il requisito della verosimiglianza alla luce di attenta analisi.

Va al proposito ricordato che, in data 24 marzo 2000 il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha deliberato "**la gestione commissariale della FASI**", sia per l'avvenuto annullamento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria del 20 marzo 1999 "**per violazione delle norme statutarie e regolamentari**", sia "**per irregolarità di carattere gestionale e organizzativo della FASI**".

Il Procuratore Federale ritiene che questo avvenimento, successivo alla

sopravvenuta definitività della decisione in questione, avvalorata la fondatezza in fatto delle censure mosse alla gestione di allora della FASI dai tre tesserati poi radiati dalla sentenza esattamente per quelle censure.

Ne consegue la necessità di revisione della decisione in questione per la sopraggiunta prova della fondatezza e della verità delle lettere e della diffida in atti, incontestabilmente attestata dalla decisione del CONI.

In ragione della particolare natura e della provenienza di detta "nuova prova" il Procuratore Federale

CHIEDE

la revisione della sentenza resa nel procedimento n. 1/1999 dalla Commissione di Giustizia e Disciplina in data 9-10.7.1999, con la revoca della condanna inflitta e la conseguente pronuncia di proscioglimento di Giovanni Cantamessa, Luigi Colò e Andrea Gennari Daneri; e

in via preliminare

la sospensione dell'esecuzione della pena con la conseguente immediata reintegrazione di Giovanni Cantamessa, Luigi Colò e Andrea Gennari Daneri nei diritti di tesserati FASI;

dispone

..... omissis

Bologna, 16 maggio 2002

IL PROCURATORE FEDERALE
avv. Francesco Di Matteo
